AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 99/23/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 85 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "ANTENNA SUD") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PARAGRAFO 4.4, LETT. A), DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 37, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 2/2022 - PROC. 02/23/SM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il Codice di autoregolamentazione media e minori, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le*

garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Puglia le funzioni di "*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni* […], *con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*" ed inoltre che "*l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 2 ANNO 2022 del 23 dicembre 2023, notificato via PEC in pari data, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha contestato alla società Canale 85 S.r.l., avente sede legale in Via Francavilla Fontana (Br), 72021 alla via per Grottaglie Km. 2 sn, C.F. 11622971007, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Sud", la presunta violazione delle disposizioni contenute nel par. 4.4, lett. *a)*, del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per aver trasmesso il giorno 22 ottobre 2022 "*in fascia oraria c.d. protetta (16.00-19.00) uno spot pubblicitario avente ad oggetto la bevanda alcolica Amaro 099 (superalcoolico 35%), bevanda considerata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 125/2001 bevanda superalcolica, trasmettendo lo spot, anche come sovraimpressione durante una partita di calcio nella medesima fascia protetta, così come dettagliatamente indicato nella tabella che segue*:

Data	Emittente	Orario inizio	Durata (secondi)	Descrizione prodotto
22/10/2022	Antenna Sud	17:08:28	16	Amaro 099
22/10/2022	Antenna Sud	18:18:55	16	Amaro 099
22/10/2022	Antenna Sud	18:28:28	16	Amaro 099
22/10/2022	Antenna Sud	18:02:33	1 (sovrimpressione)	Amaro 099

2. Deduzioni della società

Il Co.re.com. Puglia ha precisato che la predetta società ha rappresentato la propria posizione nell'audizione svoltasi in data 27 dicembre 2022 e nelle memorie difensive, con relativi allegati (bilancio, ricevuta deposito bilancio, contestazione disciplinare al dipendente, dati Auditel), presentate il 5 gennaio 2023 e acquisite agli atti con prot. n. 0000473 del 12 gennaio 2023.

La società ha preliminarmente sottolineato di avere avviato, nell'immediatezza successiva alla notifica dell'atto di contestazione in oggetto, un'accurata procedura di verifica del palinsesto dell'emittente televisiva Antenna Sud e di tutti i sistemi hardware e software di play-out di messa in onda così accertando e verificando essersi trattato di un episodio isolato, determinato da errore umano dell'operatore addetto alla programmazione degli orari della playlist di messa in onda, rispetto al quale si è provveduto a formalizzare una contestazione disciplinare. In particolare, sostiene la società, il predetto operatore - per un mero errore materiale - ha mandato in onda il blocco pubblicitario comprendente lo spot in questione che era stato già programmato e trasmesso in occasione della gara di campionato Audace Cerignola-Taranto tenutasi il 20.10.2022 alle ore 21.00, dimenticando di eliminare lo spot in contestazione. Per tale

ragione è asseritamente evidente la sussistenza in capo alla società della buona fede, così come codificata dall'art. 3 della legge 689/1981 il quale prevede che, per l'applicabilità di una sanzione amministrativa ad un comportamento, l'azione o l'omissione deve essere "cosciente e volontaria" e che la condotta non è imputabile se sussiste la buona fede.

Con riferimento al merito della pretesa violazione, la società ritiene che il messaggio pubblicitario in questione, per ciò che oggettivamente mostra e rappresenta, sia del tutto privo di contenuti lesivi dei diritti e dell'integrità psico-fisica e morale dei minori atteso che il predetto spot non raffigura minori intenti al consumo di alcool, né si rivolge espressamente ai minori e non esalta la bevanda o le sue qualità. Secondo la parte, infatti, il messaggio pubblicitario di "Amaro 099" è costituito da un filmato di 16" nel corso del quale viene proiettata l'immagine della bottiglia su uno sfondo essenzialmente neutro e privo di qualsivoglia riferimento ad eventuali particolari proprietà e/o qualità della bevanda. Nel predetto filmato, ad avviso della società, non vengono visualizzati minorenni né vi sono immagini, contenuti o esortazioni di alcun genere, neppure indirette, al consumo di alcool e tali da poter ragionevolmente sostenere che lo spot in contestazione abbia attitudine a minacciare l'integrità psichica e morale dei minori.

Canale 85 S.r.l. ritiene che, alla stregua della normativa di settore, la pubblicità delle bevande alcoliche non sia vietata in assoluto (come, per esempio, quella delle sigarette), ma soltanto assoggettata ad una serie di controlli e di limiti stringenti e ciò, è ancor più vero, alla luce del tenore letterale dell'art. 4 comma 4 del Codice di autoregolamentazione media e minori nel quale testualmente si legge: *"...si dovrà EVITARE la pubblicità in favore di..."*

Inoltre, la società evidenzia il limitato bacino di utenza dell'emittente Antenna Sud e il ridotto numero di destinatari che potenzialmente hanno assistito alla messa in onda dello spot in questione. Al riguardo, produce tabella riepilogativa rilasciata dalla società Auditel riguardante i dati di ascolto registrati dall'emittente Antenna Sud il 22 ottobre 2022, dalla quale asseritamente si evince che nelle fasce orarie interessate lo share di ascolto sia stato pari allo zero o di pochissimo superiore, "ragion per cui deve considerarsi se non impossibile alquanto improbabile che lo spot incriminato possa essere stato visto dai minori".

La società, alla luce delle motivazioni sopra espresse, anche in considerazione del fatto che le interruzioni pubblicitarie contenenti al loro interno lo spot in questione hanno riguardato la messa in onda di un programma televisivo non destinato ai minori, ribadendo essersi trattato di un episodio isolato, chiede voler disporre l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio e di ogni altro procedimento connesso in applicazione del principio di cui all'art. 3 della legge 689/1981.

Infine, la parte, nella denegata ipotesi di mancata archiviazione, chiede volersi applicare la sanzione nella misura del minimo edittale ridotta ad un quinto così come previsto e disciplinato dall'art. 67 comma 5 del d.lgs. 208/2021, tenuto conto sia della spirale recessiva nell'andamento economico del settore radiotelevisivo vieppiù aggravata dal protrarsi degli effetti negativi della pandemia Covid 19, per come risultante dall'ultimo bilancio ordinario di esercizio 2020 (perdita d'esercizio), sia del principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n 689. Canale 85 S.r.l. dichiara di impegnarsi ad un più rigoroso e rigido controllo della playlist

della pubblicità messa in onda, anche attraverso lo sviluppo di appositi software di controllo (sui play-out di messa in onda), al fine di garantire il più rigoroso e puntuale rispetto del Codice di autoregolamentazione media e minori.

3. Valutazioni dell'Autorità

Con nota prot. n. 0019793 del 25 gennaio 2023, il Co.re.com. Puglia, nel trasmettere gli atti del procedimento, ha proposto a questa Autorità di sanzionare la società Canale 85 S.r.l., avente sede legale in Via Francavilla Fontana (Br), 72021 alla via per Grottaglie Km. 2 sn, C.F. 11622971007, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Sud", per la violazione delle disposizioni contenute nel par. 4.4, lett. *a*), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, la proposta appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Quanto affermato dall'emittente con riferimento sia alla messa in onda per mero errore materiale e in buona fede del blocco pubblicitario, sia alla spirale recessiva nell'andamento economico del settore radiotelevisivo, sia alla piccola realtà imprenditoriale, non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla messa in onda di spot di superalcolico in fascia oraria protetta, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità, alle eventuali particolari difficoltà economiche e organizzative dell'azienda e a quelle aspecifiche congiunturali di carattere generale. Tali motivazioni non possono costituire cause esimenti dall'obbligo del rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombendo, comunque, sul soggetto autorizzato all'attività di radiodiffusione la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro legislativo e regolamentare vigente che, nel caso di specie, comporta il rispetto del divieto di messa in onda in fascia oraria protetta di pubblicità di bevande superalcoliche. In particolare, non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole/scusabile sulla liceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto dalla documentazione in atti non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta – caso fortuito e forza maggiore – (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso in esame l'emittente avrebbe dovuto adottare maggiori accortezze e cautele in merito alle procedure di vigilanza e ai controlli implementati ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. Si ritiene, quindi, che non ricorra nella

fattispecie in esame un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi a osservare le disposizioni normative di cui al par. 4.4 del codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato e come tale non in grado di rilevare ai fini della non imputabilità al fornitore della mancata osservanza delle norme in esame.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte che in sede di esercizio del diritto di difesa eccepisce la natura non imperativa del precetto, si evidenzia come la natura imperativa e inderogabile del precetto contenuto nel par. 4.4 lett. *a*), del Codice di autoregolamentazione media e minori, oltre ad essere attestata da costante giurisprudenza, emerga chiaramente anche in ragione della previsione contenuta nell'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ordina esplicitamente alle emittenti ("*sono altresì obbligati*") di dover "*garantire, anche secondo quanto stabilito nel codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19*". Peraltro, va rilevato come non appaiano circostanze idonee ad inficiare la contestazione l'asserita assenza, nello spot, sia di contenuti lesivi per i minori, sia di riferimenti ad eventuali qualità della bevanda, sia di immagini ritraenti minori, sia il fatto che le interruzioni pubblicitarie abbiano riguardato la messa in onda di un programma televisivo non destinato ai minori, atteso che l'articolo 4, comma 4 del codice citato vieta in assoluto la messa in onda di pubblicità in favore di bevande superalcoliche in fascia oraria protetta, a prescindere dalla presenza o meno di specifici contenuti nello spot o dalla tipologia di programma al cui interno lo stesso è trasmesso.

Relativamente al presunto basso bacino di utenza, il fatto che, secondo la società, la pubblicità della bevanda superalcolica, sulla base di dati statistici prodotti attraverso una metodologia campionaria, sia stato "*alquanto improbabile che lo spot incriminato possa essere stato visto dai minori*", non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme poste a loro tutela, considerato che nella scala dei valori - anche quelli giuridici - i diritti all'integrità fisica, psichica o morale della persona, e del fanciullo in particolare, non possono mai essere "gradati", e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici o statistici volti a comprimerne il contenuto sostanziale, in funzione di altre o altrui utilità. È acclarato che il principio del *best interests of child* si erga a valore assolutamente prevalente rispetto ad altri interessi che sebbene garantiti, devono recedere di fronte all'interesse volto alla salvaguardia dell'integrità fisica, psichica o morale dei minori. In altre parole, ciò che configura la violazione delle disposizioni contestate è la sola possibilità di una diffusa percepibilità del contenuto (pubblicità di bevanda superalcolica), essendo sufficiente che tale contenuto diffuso "possa" essere fruito da persone minorenni. Pertanto, l'eventuale bassa audience del programma non autorizza la messa in onda di pubblicità di bevanda superalcolica in fascia oraria protetta in violazione delle norme poste a tutela dei minori.

CONSIDERATO che:

- ai sensi del par. 4.4, lett. *a)* del Codice di autoregolamentazione media e minori, le imprese televisive evitano, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, la pubblicità in favore di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

- ai sensi dell'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i fornitori di servizi di media sono altresì obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva;

RITENUTO che la menzionata condotta tenuta dalla società Canale 85 S.r.l., avente sede legale in Via Francavilla Fontana (Br), 72021 alla via per Grottaglie Km. 2 sn, C.F. 11622971007, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Sud", integri la violazione delle disposizioni contenute nel par. 4.4, lett. *a*), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per aver trasmesso il giorno 22 ottobre 2022 in fascia oraria c.d. protetta (16.00 -19.00) pubblicità avente ad oggetto la bevanda alcolica Amaro 099 (superalcoolico 35%), bevanda considerata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 125/2001 bevanda superalcolica, nei seguenti orari: 17:08, 18:18, 18:28, 18:02 (sovrimpressione), come da tabella in precedenza riportata;

RITENUTO pertanto di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. N. 2 ANNO 2022 del 23 dicembre 2023, notificato via PEC in pari data, in merito alla violazione delle disposizioni contenute nel par. 4.4 lett. *a)*, del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 da parte della società Canale 85 S.r.l., avente sede legale in Via Francavilla Fontana (Br), 72021 alla via per Grottaglie Km. 2 sn, C.F. 11622971007, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Sud";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000,00 (seimila/00) a euro 120.000,00 (centoventimila/00) per la violazione rilevata, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 67, comma 5, che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 38, comma 2, citato;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 9.000,00 (novemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è nel complesso da ritenersi di media entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minorenne in ascolto, alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di numero tre pubblicità di superalcolico e di numero una pubblicità di superalcolico in sovrimpressione in fascia oraria protetta.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente - ivi compresa quella di impegnarsi ad un più rigoroso e rigido controllo della playlist della pubblicità messa in onda, anche attraverso lo sviluppo di appositi software di controllo (sui play-out di messa in onda), al fine di garantire il più rigoroso e puntuale rispetto del Codice di autoregolamentazione media e minori - la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze delle violazioni commesse.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "*Telemaco*" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2021, da cui risultano un bilancio in perdita e un fatturato pari a euro 1.271.217 (voce A1 del Conto Economico).

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 2 ANNO 2022 del 23 dicembre 2023, notificato via PEC in pari data, nella misura complessiva di euro 9.000,00 (novemila/00), corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Canale 85 S.r.l., avente sede legale in Via Francavilla Fontana (Br), 72021 alla via per Grottaglie Km. 2 sn, C.F. 11622971007, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Sud", di pagare la sanzione amministrativa di euro

9.000,00 (novemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nel par. 4.4 lett. *a*), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 9.000,00 (novemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 99/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 99/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba